



Fondazione

ARENA DI VERONA

Verona, 30 agosto 2006

**ACCORDO COLLETTIVO DELLE COMPARSE  
PRESSO LA FONDAZIONE ARENA DI VERONA**

**PREMESSA**

Il presente accordo s'intende riferito alle attività della Fondazione svolte sia all'aperto che al chiuso, salvo le diverse specificazioni in esso previste.

Avuto presente le novità introdotte dal legislatore con il decreto legislativo 276/03, in attuazione delle deleghe di cui alla legge 14.02.2003 n. 30, le Parti ritengono che la figura più idonea a regolamentare dette prestazioni lavorative sia quella del part-time verticale salvo verifiche da effettuarsi prima della prossima Stagione Areniana.

**Art. 1 - MANSIONI DELLA COMPARSA**

La Comparsa è impiegata in azioni sceniche, sia di massa che singole, ed è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste. Ha altresì l'obbligo, in via ordinaria, di effettuare movimentazioni a vista d'elementi scenici e oggetti d'attrezzatura.

**Art. 2 - MODALITA' DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE DELLE COMPARSE**

L'individuazione delle Comparse da impiegare nelle Produzioni di competenza sarà definita attraverso la scelta, effettuata secondo reali necessità, tra coloro che si saranno presentati nelle selezioni indette dalla Fondazione. Le comparse che hanno portato a termine la stagione estiva precedente, senza essere incorse in provvedimenti disciplinari, verranno invitate ad una selezione preliminare.

**Art. 3 - RELAZIONI SINDACALI**

Avranno luogo con le OO.SS firmatarie del presente accordo. Peraltro, entro il mese di marzo di ogni anno le Parti prevedono un incontro di tipo informativo nel corso del quale la Direzione renderà note le date in cui si svolgeranno le selezioni, i contingenti numerici riferiti alle produzioni da realizzare nel Festival successivo.

Inoltre, le Parti si danno atto sulla necessità di attuare alcuni corsi di formazione/informazione, a cura degli uffici competenti della Fondazione, direttamente con le Comparse all'inizio di ciascun Festival.

C.O.

DC

As.

G

D

#### Art. 4 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro deve intendersi individuale e a prestazione. Pertanto, la relativa articolazione giornaliera può essere diversa per le singole Comparse che sono comunque tenute alla regolare strisciatura del badge.

L'effettiva individuazione della collocazione temporale della prestazione nonché della determinazione degli orari sarà stabilita negli appositi calendari settimanali. Considerata la peculiare attività dell'azienda, per esigenze di programmazione connesse alle condizioni atmosferiche, o ad esigenze tecniche o di regia, la collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere variata o fissata ogniqualvolta lo impongano le esigenze sopraesposte, con un preavviso di almeno 24 ore.

L'esercizio del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa trova comunque compenso nell'importo previsto all'art. 19/a, ultimo paragrafo.

Le prestazioni in regime di spettacolo sono: Antepiano, Antegenerale, Generale, Anteprema e lo Spettacolo e sono considerate singolarmente una prestazione, la cui durata massima è di cinque ore. Non è posto alcun limite circa l'effettuazione delle prove Antepiano, Antegenerale, Generale ed Anteprema.

E' considerato comunque una singola prestazione lo Spettacolo unico programmato con più produzioni consecutive.

La Comparsa ha l'obbligo di portare a termine lo spettacolo e le prestazioni in regime di spettacolo.

E' consentita per la singola Comparsa la seguente articolazione delle prestazioni giornaliere ordinarie in prova, non in regime di spettacolo, con la precisazione che i 5 minuti riferiti a ciascuna prestazione si intendono applicabili solo ad inizio della prestazione stessa:

- Ø Prestazione unica. In tal caso il limite massimo è stabilito in quattro ore e 5 minuti;
- Ø Doppia prestazione. In tal caso il limite massimo di una delle due prestazioni è stabilito in quattro ore e 35 minuti e quello giornaliero ordinario in sette ore e 10' minuti;
- Ø Tripla prestazione. In tal caso il limite massimo di una delle tre prestazioni è stabilito in quattro ore e 35 minuti e quello giornaliero ordinario in nove ore e 15 minuti.

E' consentita per la singola Comparsa la seguente articolazione delle prestazioni giornaliere ordinarie in regime misto (prestazioni in regime di spettacolo e in regime di non spettacolo, nello stesso giorno): la prestazione non in regime di spettacolo, non potrà avere una durata superiore a 3 ore e 5 minuti.

- Ø Doppia prestazione. In tal caso l'orario ordinario giornaliero non potrà superare le sette ore e 10 minuti;
- Ø Tripla prestazione. In tal caso l'orario ordinario giornaliero non potrà superare le nove ore e 15 minuti;

Tra una prestazione e l'altra sarà programmato un intervallo della durata minima di 25 minuti. L'intervallo minimo tra l'ultima prestazione della giornata e la prima del giorno successivo è stabilito in 11 ore. Qualora l'attività del giorno precedente subisca prolungamenti non previsti e tali da intaccare

l'intervallo suddetto, la prima prestazione del giorno successivo s'intende automaticamente spostata al termine dell'intervallo, per il personale presente all'ultima prestazione del giorno precedente.

#### 4/a - Termine delle prestazioni

L'ultima prestazione ordinaria durante il Festival Areniano non potrà superare, in regime normale di lavoro, le ore 01.00; non potrà superare le ore 01.30 in caso di Antepiano, Antegenerali, Generali, Anteprema e dello Spettacolo.

Al Teatro al chiuso tale termine è fissato alle ore 01.00.

#### 4/b - Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario diurno o notturno s'intende quello compiuto in prolungamento di una prestazione, oltre l'orario ordinario. Il prolungamento di una prestazione è consentito fino al massimo di un'ora. Il compenso matura dopo quindici minuti dalla conclusione della attività ordinaria e, a seguire dopo i quindici minuti, per frazioni di mezz'ora.

La Comparsa è tenuta a prestare il lavoro straordinario programmato che gli sia richiesto. E' consentita, inoltre, l'effettuazione di quattro prolungamenti il mese, non programmati, nei limiti massimi di mezz'ora ciascuno anche in aggiunta ad uno straordinario già programmato.

E' consentita per la singola Comparsa la seguente articolazione giornaliera dei prolungamenti straordinari e/o straordinari notturni:

- Ø Prestazione unica: in tal caso il limite massimo è stabilito in un'ora;
- Ø Doppia prestazione e/o tripla prestazione: in tal caso il limite massimo complessivo è stabilito in un'ora e trenta minuti;

#### 4/c - Lavoro straordinario notturno in Arena

Per lavoro straordinario notturno s'intende quello effettuato dopo le ore 01.00 per le prove ordinarie non in regime di spettacolo e le ore 01.30 per le prestazioni in regime di spettacolo.

#### 4/d - Lavoro straordinario notturno al chiuso

Per lavoro straordinario notturno s'intende quello effettuato dopo le ore 01.00.

#### 4/e - Prove luci

La Comparsa può essere convocata, con l'obbligo di trucco e costume, per l'effettuazione delle prove luci. La durata massima è stabilita in tre ore e trentacinque minuti.

#### 4/f - Attività all'aperto

Per l'attività all'aperto, la Comparsa ha l'obbligo di assicurare il suo impiego oltre i limiti di cui al punto 4/a (primo comma) nel caso di prolungamento di prove Ordinarie, Antepiano, Antegenerali, Generali, Anteprema e dello Spettacolo protrattisi per eventi meteorologici o necessità tecniche. In caso di avversità atmosferiche il limite di inizio dell'attività può essere differito, come per tutti i dipendenti, fino alle ore 23.30.

#### 4/g - Trasferte

Nel caso in cui la comparsa sia convocata in trasferta, l'orario di lavoro decorrerà dall'inizio della prestazione nella sede di prova e/o spettacolo. In nessun modo l'orario di viaggio sarà conteggiato come orario di lavoro.

C.O.    

## Art. 5 - RIPOSI SETTIMANALI E FESTIVITA'

### 5/a - Riposi settimanali

Il giorno di lunedì è considerato, normalmente, come giorno di riposo. La Fondazione può impiegare le Comparse nella giornata di lunedì, avendone programmata la fruizione del riposo settimanale nella settimana precedente oppure nella settimana successiva.

### 5/b - Festività

Alla Comparsa potrà essere richiesta la prestazione in occasione delle festività previste nel C.C.N.L. dei dipendenti della Fondazione.

## Art. 6 - APPLICAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E CALENDARIO DI LAVORO

E' ammessa, senza alcun preavviso, anche durante lo svolgimento della prova, la trasformazione della prova di assieme in prova di scena ed/o il declassamento delle prove antepiano, antegenerale e generale in prove di scena od assieme così come è consentita la programmazione di "prove miste" scena/assieme.

La collocazione temporale delle prestazioni in regime di prova, nonché gli orari di convocazione nelle giornate di recita, saranno pubblicati settimanalmente entro le ore 20.00 del sabato precedente. Entro le ore 21.00 e in ogni caso entro l'ultima prestazione del giorno precedente a quello cui è riferito, sarà emanato l'Ordine del Giorno riepilogante l'attività. A discrezione della Direzione, per esigenze connesse alla produzione sarà possibile ricorrere all'orario flessibile.

Nel caso di variazioni al Calendario Settimanale che comportino l'annullamento di una prestazione non comunicate entro le ore 21.00 del giorno precedente o comunque entro il termine dell'ultima prestazione del giorno precedente sarà riconosciuta alle Comparsa assente alla suddetta prestazione e che si presentasse puntualmente alla convocazione stabilita precedentemente alla variazione, la retribuzione defalcata dell'incentivo produzione e produttività e del disagio lavoro all'aperto. Analogo trattamento verrà adottato nel caso di annullamento della prestazione decisa nel corso della stessa giornata per la Comparsa che si presentasse alla convocazione.

Si afferma che alla Direzione della Fondazione è rimessa la piena autonoma responsabilità della gestione dei programmi e degli orari di lavoro che ne conseguono, nel rispetto, s'intende, delle norme previste nel presente contratto.

## Art. 7 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

Qualora la Fondazione nel corso della stagione si trovasse nella necessità di sostituire una comparsa dimissionaria, o di procedere all'integrazione di una dotazione organica già definita, chiederà alla/e comparsa/e già assunta/e di integrare il contratto in essere con la/e nuova/e produzione/i, senza obbligo di accettazione da parte della comparsa.

## Art. 8 - RISERVE

E' lasciata facoltà alla Direzione della Fondazione definire per ciascuna produzione, la dotazione di riserve ritenute necessarie.

La riserva deve presenziare, quando convocata, per tutta la durata delle prove e degli spettacoli per essere pronta a qualsiasi sostituzione ritenuta necessaria dalla Direzione della Fondazione.

### Art. 9 - TRUCCO

La Comparsa ha l'obbligo del trucco, senza diritto a compensi aggiuntivi, nelle prove Antepiano, Antegenerali, Generali, Antepima, negli Spettacoli, in due ulteriori prove e nelle prove luci. La Fondazione avrà cura di fornire il materiale detergente e quello individuale per il trucco e per la pulizia del viso e del corpo dal trucco.

### Art. 10 - RIPRESE TELEVISIVE

Nel caso di ripresa televisiva alle Comparsa presenti nelle serate interessate dalle riprese sarà riconosciuto il trattamento definito negli accordi aziendali con le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. dei dipendenti della Fondazione.

### Art. 11 - TRASFERTE

In caso di trasferte, come previsto dall'articolo 4/g, alle Comparsa, ove previste e convocate, viene riconosciuto un compenso pari a € 25,00 per ciascun pasto.

### Art. 12 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La Comparsa deve attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo, artistico e disciplinare che sono impartite dal Direttore di Scena, compresi l'inizio e il fine prova, dagli addetti alla Regia degli Spettacoli in cui la Comparsa medesima è impegnata.

La Comparsa è tenuta a partecipare alla prova del costume fuori dell'orario di lavoro secondo gli ordini di servizio e ad indossare tutti i costumi indicati dalla Direzione della Fondazione. E' tenuta, altresì, ad indossare il costume per sei prove e, in aggiunta se richiesto, alle prove luci.

La Comparsa è tenuta ad avere cura dei costumi e del materiale d'attrezzatura in dotazione. Il materiale d'attrezzatura, distribuito solamente in occasione dell'impiego, dovrà essere restituito ad ogni interruzione d'attività salvo diversa comunicazione di servizio. La Comparsa, nel rispetto dell'orario di chiamata, ha l'obbligo di trovarsi pronta nella posizione di scena in tempo utile per l'inizio prova o spettacolo. Per le prove Ordinarie, Antepiano, Antegenerale, Generale, e gli Spettacoli, si farà riferimento all'orario fissato nell'Ordine del Giorno.

Le pause saranno scandite dal Direttore di Scena, nel rispetto delle esigenze produttive, nei termini di seguito evidenziati:

- a) nessuna pausa nel caso di prestazione della durata di due ore
- b) una pausa di dieci minuti, per le prestazioni la cui durata sia contenuta nel limite delle tre ore;
- c) una pausa di venti minuti, per le prestazioni la cui durata sia contenuta nel limite delle quattro ore;

d) due pause di quindici minuti, per le prestazioni la cui durata superi il limite delle quattro ore;

La Comparsa che si presenti in ritardo fino al limite di cinque minuti potrà essere ammessa alla prestazione a discrezione del Direttore di Scena o chi per lui. Il ritardo superiore a cinque minuti comporterà l'esclusione dalla prestazione.

### Art. 13 - PERMESSI

#### 13/a - Permessi

I permessi devono essere richiesti con almeno tre giorni di preavviso e possono essere concessi, a discrezione dell'Ufficio Regia, compatibilmente con le necessità produttive.

#### 13/b - Studio

Le Comparsa studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto di fruire di un permesso giornaliero che potrà essere quello coincidente con il giorno d'esame o quello precedente. In ogni caso sarà retribuita una prestazione.

L'esercizio del diritto di cui al comma precedente è subordinato alla produzione della relativa certificazione da parte dell'interessato da consegnare entro sette giorni ed alla richiesta con almeno tre giorni di preavviso.

#### 13/c - Comparsa madri e padri

Per la tutela della maternità e della paternità si fa riferimento alla legge n. 33 del 29/2/1980 e 8 marzo 2000, n. 53.

#### 13/d - Lutto di famiglia ed elezioni

Alle Comparsa si estende l'istituto dei permessi retribuiti (per le prestazioni di competenza) previsti dalle disposizioni sulle leggi elettorali per lo svolgimento delle mansioni presso i seggi, e dalle norme contrattuali sul lutto familiare previste per i dipendenti della Fondazione.

#### 13/e - Donatori di sangue

Il donatore di sangue, con riferimento all'art. 13 della legge n. 107 del 4/5/1990, ha diritto ad un giorno di permesso retribuito per le prestazioni di competenza nel giorno del prelievo. La Comparsa donatore è tenuta al preavviso di gg. 3 e alla certificazione. Qualora la donazione risponda a necessità urgenti è sufficiente la certificazione, con l'obbligo d'avviso nelle forme previste per malattia o infortuni.

#### 13/f - Tossicodipendenza

La Fondazione, a richiesta, concede alla Comparsa in condizione di tossicodipendenza un periodo d'attesa non retribuita per documentata necessità di terapia riabilitativa, assicurando ogni possibile riservatezza. Le condizioni di tossicodipendenza e la necessità di terapie riabilitative devono essere accertate da parte d'Enti pubblici o Istituti specializzati di Diritto Pubblico. Le terapie riabilitative possono essere eseguite presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni.

I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, possono fruire di permessi non retribuiti.

#### Art. 14 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E D'INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo casi d'impedimento, all'Ufficio del Personale o all'impiegato addetto e giustificata per iscritto entro le 24 ore successive. Qualora l'assenza superi le 24 ore, la Comparsa deve esibire alla Fondazione certificato medico entro le 24 ore dall'inizio dell'assenza stessa.

La Comparsa assente per malattia o infortunio non sul lavoro è tenuta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, a trovarsi al proprio domicilio - o all'indirizzo comunicato - nelle fasce orarie previste, per consentire il controllo della sua incapacità lavorativa.

La Comparsa che non sia reperita al proprio domicilio o all'indirizzo comunicato, oltre ad incorrere nella perdita del trattamento economico, come stabilito dalla legge n.638 dell'11/11/1983, è considerata assente ingiustificata.

Le assenze per malattia od infortunio non sul lavoro, della durata fino ai tre giorni di calendario solare, debitamente giustificate, non sono retribuite. Qualora l'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro attestata da certificato medico, superi le tre giornate di calendario, la Fondazione provvederà a corrispondere l'intero trattamento economico di malattia a partire dal primo giorno di malattia e, perdurando l'evento morboso, sino alla scadenza del rapporto di lavoro, per tutte le mancate prestazioni giornaliere programmate in cui il dipendente sarebbe stato impegnato.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro, il dipendente cui sia stato applicato il trattamento di malattia, è tenuto a rimborsare alla Fondazione l'importo delle prestazioni che gli è stato erogato, qualora il dipendente stesso abbia diritto ad essere risarcito da un terzo, o dal relativo Istituto Assicuratore, per i danni subiti.

La Fondazione, a tale riguardo, potrà procedere direttamente nei confronti dell'Istituto Assicuratore.

#### Art. 15 - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

Le Comparsa saranno iscritte all'I.N.A.I.L.. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.

In caso di infortunio sul lavoro la Fondazione corrisponderà al lavoratore sino alla scadenza del contratto, in caso di perdurare dello stato d'infortunio sino a tale scadenza, quanto avrebbe percepito, a qualunque titolo, per tutte le mancate prestazioni giornaliere programmate in cui il dipendente sarebbe stato impegnato.

#### Art. 16 - PERIODO DI PROVA E DIMISSIONI

##### 16/a - Periodo di prova

Il periodo di prova, per consentire la verifica all'impiego, corrisponde all'effettuazione, come limite massimo, di n. 16 prestazioni.

##### 16/b - Dimissioni

La Comparsa, nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, è tenuta al rispetto di un termine di preavviso pari a 15 giorni di calendario solare.

Nel caso di inosservanza dei predetti termini la Comparsa dovrà procedere al pagamento, a favore della Fondazione, della somma corrispondente alle prestazioni comprese nel periodo di preavviso dovuto e non lavorato.

In casi di particolari e comprovate necessità è facoltà della Direzione esonerare la Comparsa dal rispetto dei predetti termini di preavviso.

### Art. 17 - ATTIVITA' SINDACALE ED ASSEMBLEE

Potrà svolgersi secondo gli accordi aziendali stipulati con le OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, compatibilmente con le necessità di produzione.

E' riconosciuto il diritto ad un'ora retribuita d'assemblea per ogni mese contrattuale di lavoro (computandosi come mese intero la frazione di mese eguale o superiore a quindici giorni) purché richiesta nelle forme contrattuali e/o di legge. Tale diritto può essere goduto anche prima della scadenza del singolo mese contrattuale e/o unendo in un'assemblea le ore maturate in più mesi; è inoltre conservato in forma sostitutiva nei periodi in cui, esigenze di produzione, possono comportare l'effettuazione delle assemblee fuori dell'orario di lavoro.

Un'ora di assemblea retribuita effettuata fuori dell'orario di lavoro corrisponde, ai fini retributivi, ad un quarto di un'intera prestazione ordinaria (con la sola esclusione dell'indennità disagio lavoro all'aperto e dell'incentivo di produttività).

### Art. 18 - CONTRIBUTI SINDACALI

La Fondazione provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali su delega individuale scritta rilasciata dal lavoratore, nei soli confronti delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo. La trattenuta avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la delega è stata rimessa alla Fondazione mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore. La lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) data;
- b) generalità del lavoratore;
- c) ammontare del contributo, pari all'1% del minimo tabellare e contingenza;
- d) l'Organizzazione sindacale a favore della quale il contributo deve essere devoluto.

Il lavoratore può revocare in qualsiasi momento la delega inoltrando la relativa comunicazione alla Fondazione e all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Fondazione.

### Art. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO

#### 19/a - Compenso ordinario

La retribuzione ordinaria è stabilita come segue:

Retribuzione base	€	9,80
Contingenza	€	14,15
Ratei 13a e 14a	€	3,99
Ferie non godute	€	2,30
Totale a prestazione	€	30,24

\*Incentivo Produzione e  
Produttività a prestazione

€ 4,39

Al momento della cessazione del rapporto sarà riconosciuta, per ogni prestazione retribuita, una quota Trattamento di Fine Rapporto pari a € 2,24 cui si aggiungeranno le incidenze sull'incentivo produzione e produttività e sul disagio lavoro all'aperto.

Sarà altresì riconosciuto un compenso di € 3,95 a titolo di indennità disagio lavoro all'aperto, per ogni giornata di effettiva presenza lavorativa all'aperto.

\*L'incentivo produzione e produttività non sarà corrisposto qualora nel mese di competenza intervenga un'anticipata risoluzione del rapporto. L'indennità di disagio lavoro all'aperto e l'incentivo produzione e produttività non saranno considerati utili ad alcun effetto contrattuale o di legge escluso il TFR.

A compensazioni di eventuali richieste di lavoro flessibile ed elastico viene introdotto con decorrenza 1° maggio 2006, un compenso pari ad 1,00 euro per ogni giornata lavorata, e nel caso di infortunio. Tale compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

#### 19/b - Compenso per lavoro straordinario e straordinario notturno

Il lavoro effettuato in regime di orario straordinario sarà compensato nei termini sotto riportati:

1. ogni quarto d'ora effettuato sarà compensato con il 12% della retribuzione base e contingenza;
2. ogni mezz'ora effettuata sarà compensata con il 25% della retribuzione base e contingenza;
3. il lavoro straordinario notturno sarà compensato con i criteri di cui ai precedenti punti 1) e 2) ma in misura raddoppiata.

I compensi di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

#### 19/c - Compenso per prove luci

Nelle prestazioni effettuate per prove luci programmate oltre i termini stabiliti all'art. 4/a, 1° e 3° comma, sarà corrisposta una maggiorazione pari al 100% della paga base e contingenza. Tale compenso non inciderà su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

Nelle prestazioni effettuate per prove luci che si concludono entro i termini stabiliti all'art. 4/a, 1° e 3° comma, non sarà corrisposta alcuna maggiorazione.

#### 19/d - Compenso nei riposi settimanali e nelle festività

Nel caso di impegno nella giornata di lunedì è corrisposto il compenso ordinario qualora la fruizione del riposo sia stata prevista la settimana precedente (riposo anticipato) o nel caso in cui le prestazioni della settimana non siano in numero superiore a 6. Detto importo verrà invece aumentato del 60% della retribuzione base e contingenza nel caso eccezionale in cui la comparsa abbia effettuato sette giorni lavorativi consecutivi e il riposo venga posticipato e recuperato alla settimana successiva.

Nel caso di impegno nelle festività previste nei contratti dei dipendenti della Fondazione, è corrisposta la maggiorazione del 60% della retribuzione base e contingenza.

I compensi di cui sopra non incideranno su alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

#### 19/e - Compenso per attività all'aperto

Nel caso in cui, per avversità atmosferiche, le attività avessero inizio nella mezzora fra le 23.00 e le 23.30, e grazie a ciò si riuscisse a salvare l'incasso della serata, la Comparsa in servizio maturerà il diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria.

L'indennità di cui sopra non inciderà sul alcun istituto contrattuale e/o di legge (compreso il TFR).

## Art. 20 - CALENDARIO DEI PAGAMENTI

I pagamenti relativi a ciascun mese di prestazione sono effettuati entro il giorno 15 del mese successivo.

## Art. 21 - DECORRENZA DELL'ACCORDO

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, il presente accordo decorre dal 1° agosto 2006 e resterà in vigore sino al 31 agosto 2008.

## Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

22/a - Le Parti convengono che nel caso d'entrata in vigore dell'accordo nazionale per le Comparsate, le disposizioni nazionali integreranno quelle del presente accordo, ove favorevoli al lavoratore.

22/b - Le mancanze della Comparsata potranno essere punite, a seconda della gravità, con

- a) rimprovero verbale
- b) rimprovero scritto
- c) multa
- d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio
- e) licenziamento.

I provvedimenti verranno adottati nel rispetto del Regolamento disciplinare vigente, e in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70.

22/c - Le competenze derivanti dal presente accordo spetteranno alle Comparsate presenti alla data del 1° agosto 2006.

22/d - Eventuali futuri problemi interpretativi o vuoti normativi relativi al presente accordo, saranno oggetto di confronto fra le Parti.

22/e - La validità del presente accordo è subordinata all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "ARENA DI VERONA", e dalle OO.SS firmatarie del CCNL di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Le OO.SS. provinciali di Verona

SLC-CGIL.....

FISTel-CISL.....

UILCOM.....

FIALS - CISAL.....

La Fondazione "ARENA DI VERONA